

**CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI.****1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI**

Ai fini dei requisiti per l'accesso alle incentivazioni si propone di considerare ammissibili al contributo le forme associative, specificate al successivo punto, che gestiscono funzioni fondamentali, in possesso, alla data di scadenza del bando, dei requisiti di accesso di seguito elencati:

1.1 **la dimensione associativa** raggiunge i limiti demografici minimi previsti all'art. 3 c. 1 della L.R. n. 18/2012 di 5.000 abitanti (dati Censimento 2011) Tale limite è derogabile:

- fino a 4.500 abitanti nel caso di Unioni di comuni esistenti, a causa di modificazioni territoriali o per recessi di uno o più comuni dall'Unione;
- nel caso di comuni appartenenti all'area montana e parzialmente montana purché le funzioni siano esercitate da almeno tre comuni.

1.2 **l'esercizio delle funzioni fondamentali** di cui all'art. 19 c. 1 del D.L. n. 95/2012 riguarda:

- per le Unioni di comuni (art. 32 TUEL) già esistenti, costituite per oltre il 50% da comuni "obbligati": *almeno 3 funzioni fondamentali*
- per le Unioni di comuni (art. 32 TUEL) di nuova istituzione e per quelle esistenti costituite da almeno il 50% di comuni non "obbligati": *almeno 2 funzioni fondamentali* e l'esercizio di *almeno 1 servizio comunale* a scelta tra: gestione del personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico, mensa scolastica;
- per le convenzioni: *almeno 1 funzione fondamentale*;
- per le Unioni montane di cui alla LR n. 40/2012: *almeno 1 funzione fondamentale*.

1.3 il conferimento della funzione fondamentale alla forma associativa deve rispettare il principio di integralità. Tale principio attribuisce alla forma associativa la gestione autonoma ed esclusiva della funzione fondamentale nella sua interezza, dal momento che una ipotetica duplicità funzionale causerebbe la sovrapposizione di una competenza istituzionale, producendo una gestione non economica e l'inosservanza del criterio che prevede l'unificazione obbligatoria delle funzioni in capo ad un solo soggetto (art. 14 c. 29 del DL78/2010 "la medesima funzione di un comune non può essere svolta da più di una forma associativa"). Pertanto i Comuni che assolvono all'obbligo associativo con l'esercizio della funzione nella forma della Convenzione o del Consorzio di funzioni (art. 6 della LR 18/2012), nel caso di adesione del Comune ad una Unione di Comuni, nel rispetto del principio di integralità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, la stessa funzione non potrà essere conferita all'Unione se già esercitata in forma associata (cfr. Corte dei conti, sez. Puglia, parere n. 36/2013).

Ai fini dell'individuazione del contenuto concreto delle funzioni fondamentali, si evidenzia che il Ministero dell'Interno con nota 8687 del 4 giugno 2014, in esito ad una formale richiesta di chiarimenti presentata dalla Regione del Veneto per il tramite della Prefettura di Venezia, ha precisato che oltre al criterio dell'interpretazione letterale si possa tener conto, quale ausilio interpretativo, della classificazione delle spese (Missioni e Programmi) prevista dalla normativa sul bilancio armonizzato (All. 7 del DPCM 28/12/11 in attuazione del D.lgs. n. 118/2011).



c11660a4



2. SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO.

Sono destinatari del contributo regionale di parte corrente:

- a) **Le Unioni di Comuni**, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, la cui **costituzione** sia stata deliberata dai Consigli Comunali dei Comuni non ubicati nell'area omogenea montana o pedemontana nel periodo compreso tra il 01.10.2020 e il 30.09.2021, per una durata non inferiore a dieci anni, per l'esercizio associato di almeno **1 servizio** comunale a scelta tra la gestione del personale, i servizi informatici, C.U.C., il controllo di gestione, SUAP, la gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, il trasporto scolastico, la mensa scolastica e **almeno due funzioni** fondamentali fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e precisamente:
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (esclusa dall'obbligo di gestione associata);
 - l bis) servizi in materia statistica.

Il conferimento di funzioni fondamentali e servizi comunali deve essere effettuato da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, senza limiti temporali di durata e non devono residuare attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni. Tali funzioni e servizi devono essere attivati **entro la data del 30.09.2021**.

Lo statuto dell'Unione di Comuni, in coerenza con quanto previsto all'art. 1 c.106 della L.56 /2014, dovrà prevedere il rispetto delle soglie demografiche minime stabilite all'art. 3 della L.R. n. 18/2012 ed assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali previsti dalla Regione. Lo statuto stabilisce i criteri per l'attribuzione, da parte dei Comuni, delle risorse finanziarie, strumentali e umane per il funzionamento e lo svolgimento delle funzioni e attività dell'Unione. Inoltre dovrà disciplinare il procedimento per il recesso di un Comune dall'Unione o dal vincolo associativo per una determinata funzione da parte dei Comuni e definire le modalità di scioglimento e di suddivisione delle risorse umane e strumentali apportate alla forma associativa.

- b) **Unioni di Comuni**, previste all'art.32 del D.L.vo 267/2000, costituite in data anteriore al 01.10.2020 per le quali nel periodo 01.10.2020 e il 30.09.2021 si siano verificate le seguenti fattispecie di ampliamento:
- **attivazione di nuove funzioni fondamentali**, entro il 30.09.2021, senza limiti temporali di durata con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del DL 95/2012, per conto di tutti i Comuni associati (l'attivazione parziale dal punto di vista soggettivo non sarà considerata ai fini del contributo);
 - **adesione di nuovi Comuni** per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali e servizi esercitate dall'Unione per conto degli associati;
 - **attivazione**, entro il 30.09.2021, per conto di tutti i comuni associati di **almeno 2 servizi** a scelta tra: gestione del personale, servizi informatici, C.U.C., controllo di gestione, SUAP, gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, trasporto scolastico, mensa scolastica. L'attivazione dovrà riguardare i medesimi servizi per la totalità dei comuni associati all'Unione e gli stessi non devono rientrare in una delle funzioni fondamentali gestite dall'Unione;
 - **progetto di miglioramento** dell'esercizio di una o più funzioni fondamentali, nel limite massimo di tre, già attivate per conto di tutti i comuni aderenti da almeno tre anni, al fine di migliorarne l'efficacia, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del DL 95/2012.



c11660a4



Non saranno finanziate le Unioni ex art. 32 TUEL che si trovano nelle seguenti condizioni:

- le Unioni di Comuni di nuova costituzione che non rispettano il requisito della contiguità territoriale e dell'appartenenza dei Comuni alla medesima Provincia;
- hanno avviato le procedure di liquidazione a seguito di delibera di scioglimento approvata dai Comuni associati;
- sono costituite da Comuni appartenenti all'area omogenea montana e parzialmente montana ai sensi della L.R. 40/2012.

- c) **Unioni montane**, di cui alla L.R. n. 40/2012, per le quali nel periodo 01.10.2020 e il 30.09.2021 si siano verificate le seguenti fattispecie:
- conferimento, dai comuni ad esse appartenenti, di **nuove funzioni fondamentali** fra quelle individuate all'articolo 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) per un periodo non inferiore a 5 anni e attivate entro il 30.09.2021, nel rispetto del limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti con riferimento alla popolazione dei Comuni che effettivamente hanno conferito la gestione associata della funzione fondamentale all'Unione montana. Tale limite può essere derogato purché le funzioni siano esercitate per conto di almeno tre comuni;
 - ampliamento dell'Unione montana con l'adesione di **nuovi comuni** per la gestione associata di funzioni fondamentali o servizi comunali;
 - **progetto di miglioramento** dell'esercizio associato delle **funzioni fondamentali** nel caso di proroga della gestione associata già in atto, per conto dei Comuni di appartenenza, per ulteriori 5 anni, al fine di migliorarne l'efficacia, con esclusione di quelle indicate alle lettere c), f), l), l bis) dell'art. 19 c. 1 del DL 95/2012 e nel rispetto del limite demografico minimo associativo.
- d) **Convenzioni** previste all'art.30 del D.L.vo 267/2000, stipulate esclusivamente **fra Comuni**, per l'esercizio associato della funzione fondamentale. Le convenzioni devono essere approvate con appositi atti deliberativi adottati da tutti gli enti partecipanti alla forma associativa nel periodo compreso tra il 01.10.2020 e il 30.09.2021 per una durata non inferiore a cinque anni, per l'esercizio associato di una funzione fondamentale, di cui all'art. 19, c. 1 del D.L. n. 95/2012, con esclusione delle lettere c), f), l), l bis) e attivata entro il 30.09.2021. Non saranno ammesse a contributo convenzioni quadro plurifunzionali e nel caso siano stipulate fra Comuni appartenenti a Province diverse.

3. DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE FORME ASSOCIATIVE.

Il contributo di parte corrente è destinato a finanziare la fase di avvio e di sviluppo della gestione associata di funzioni fondamentali e servizi comunali.

Il contributo sarà assegnato nella misura massima del **90% delle spese preventivate e ammesse** per il primo impianto, la riorganizzazione e l'ampliamento delle funzioni e servizi necessari per l'esercizio associato nei limiti **massimi** indicati nella seguente tabella:



c11660a4



Costituzione di nuove Unioni di Comuni nel periodo <u>01.10.2020 e il 30.09.2021</u>	€ 180.000,00 per il primo impianto
Unioni di Comuni costituite prima del 01.10.2020 che nel periodo <u>01.10.2020 - 30.09.2021</u> deliberino: - <u>adesione di nuovi Comuni</u> - <u>attivazione di nuove funzioni fondamentali</u> , già previste nello Statuto o previa modifica dello stesso se non previste - <u>attivazione di almeno 2 servizi comunali strategici</u> - <u>progetto di miglioramento</u> dell'esercizio di una o più funzione/i fondamentale/i (nel limite max di 3 funzioni)	€ 100.000,00 per ogni nuovo Comune associato per l'esercizio di funzioni fondamentali e servizi € 70.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata € 25.000,00 per servizio comunale € 30.000,00 per funzione fondamentale
Unioni Montane di cui alla LR 40/2012 che nel periodo <u>01.10.2020 - 30.09.2021</u> deliberino: - conferimento di <u>nuove funzioni fondamentali</u> da parte dei Comuni ad essa appartenenti - ampliamento dell'Unione montana con <u>l'adesione di nuovi Comuni</u> - <u>progetto di miglioramento</u> dell'esercizio di funzioni fondamentali	€ 70.000,00 per ogni nuova funzione fondamentale attivata € 100.000,00 per ogni nuovo Comune associato per l'esercizio di funzioni fondamentali e servizi € 30.000,00 per funzione fondamentale
Convenzioni stipulate nel periodo <u>01.10.2020 - 30.09.2021</u> che coinvolgono Comuni obbligati "isolati", per l'esercizio di funzione fondamentale	€ 20.000,00 per ogni Comune partecipante alla forma associativa
Convenzioni tra Comuni stipulate nel periodo <u>01.10.2020 - 30.09.2021</u> per l'esercizio di funzione fondamentale	€ 35.000,00 per convenzione

Nel caso di convenzione tra Comuni che coinvolga un Comune derivante da fusione, è prevista un'ulteriore assegnazione di € 5.000,00 all'importo del contributo determinato secondo le specifiche suindicate. L'importo del contributo è ridotto del 50% per i progetti di miglioramento, presentati dalle Unioni di Comuni, riguardanti funzioni fondamentali già beneficiarie di contributo, allo stesso titolo, nel biennio precedente (2019 e 2020).



c11660a4



Non sono ammesse al contributo:

- le convenzioni stipulate fra Comuni appartenenti alla stessa Unione di Comuni (ex. art. 32 TUEL);
- le convenzioni stipulate per la gestione associata di funzioni fondamentali tra Comuni non contigui, salvo il caso dei comuni "isolati".

Sono escluse dal finanziamento corrente regionale le seguenti tipologie di spese:

- spese di funzionamento e di gestione
- spese di straordinaria manutenzione
- spese per interventi per la realizzazione di opere pubbliche
- spese tabellari per il Personale
- progetti per la realizzazione e l'installazione di sistemi di videosorveglianza
- spese già finanziate con fondi regionali, statali o comunitari negli ultimi tre esercizi (2018 - 2020)
- studi e consulenze

4. CRITERI DI PRIORITÀ.

L'art. 8 della LR 18/2012 ha previsto la possibilità di stabilire soluzioni idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo associativo per i comuni confinanti con altri non obbligati e non disponibili a svolgere in forma associata le funzioni fondamentali. Si ritiene importante sostenere finanziariamente questi Comuni nel percorso associativo che presenta particolari difficoltà, oggettivamente documentate, favorendo l'accesso alle incentivazioni per le nuove gestioni associate costituite da comuni "isolati" considerandole prioritarie anche se non rispettano il requisito della contiguità territoriale.

Per l'ammissione al contributo le richieste verranno soddisfatte nel seguente ordine di priorità:

- a) Unioni di Comuni di nuova istituzione per l'esercizio associato di funzioni fondamentali
- b) Unioni di Comuni già costituite alle quali aderiscano nuovi Comuni
- c) Unioni di Comuni già costituite che attivano la gestione di nuove funzioni fondamentali o servizi comunali
- d) Unioni montane a cui aderiscono nuovi Comuni per l'esercizio associato di funzioni/servizi comunali
- e) Unioni montane che gestiscono nuove funzioni fondamentali conferite dal maggior numero di Comuni ad esse appartenenti
- f) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano Comuni obbligati "isolati"
- g) Convenzioni di nuova istituzione alle quali partecipano il maggior numero di Comuni obbligati all'esercizio associato di funzioni fondamentali e in caso di parità nel numero di obbligati, la gestione associata che presenta maggiore dimensione demografica
- h) Unioni di Comuni/Montane che deliberano un progetto di miglioramento di funzione fondamentale

A parità di condizioni e nel rispetto dell'ordine di priorità suindicato, sarà data preferenza alle forme associative costituite da Comuni che non hanno beneficiato di contributi allo stesso titolo, nell'ultimo biennio.



c11660a4



5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

La richiesta di contributo, formalizzata dal Presidente dell'Unione di Comuni/Montana o dal legale rappresentante del Comune/Ente capofila/delegato, è trasmessa alla Direzione Enti Locali e Servizi elettorali, unitamente agli allegati, esclusivamente per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine perentorio del **1 OTTOBRE 2021, a pena di inammissibilità**.

A tale proposito si prega di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito della Regione all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/affarigenerali/pec-regione-veneto>) con l'avvertenza che le istanze PEC presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non presentate.

Alla domanda, che dovrà obbligatoriamente essere redatta sulla modulistica scaricabile dal sito web della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali (www.regione.veneto.it/web/Enti-locali), **Allegato B** al provvedimento, debitamente compilata e firmata digitalmente, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Per le Unioni di Comuni:

- a) nel caso di nuova istituzione, le deliberazioni consiliari dei Comuni con le quali sono stati approvati l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, quest'ultimi allegati in copia e attestazione a firma del Presidente dell'Unione che lo statuto trasmesso è in vigore;
- b) le delibere consiliari dei Comuni di trasferimento delle funzioni fondamentali/servizi comunali e la deliberazione di accettazione e di attivazione da parte dell'Unione; le deliberazioni dell'Unione dei Comuni di modifica dello statuto (in caso di adesione di nuovo Comune o di ampliamento di funzioni/servizi non previsti nello statuto), la deliberazione di adesione del nuovo Comune all'Unione e contestuale approvazione dello Statuto e trasferimento delle funzioni previste nello stesso e quelle di accettazione di ampliamento della forma associativa deliberate dall'Unione e dai Comuni associati alla stessa. La deliberazione di consiglio comunale di trasferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il trasferimento integrale della funzione fondamentale, nonché definire i termini e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane per lo svolgimento della funzione trasferita all'Unione;
- c) approvazione di un quadro economico finanziario relativo alle spese di primo impianto, riorganizzazione e ampliamento delle funzioni fondamentali/servizi, dal quale si possano evincere con chiarezza le diverse tipologie di spesa, specificandone il numero di unità e il costo complessivo (IVA Inclusa) e con l'indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;
- d) nel caso di miglioramento della funzione fondamentale attivata dall'Unione di Comuni da almeno 3 anni, la deliberazione del competente organo dell'Unione che approva l'iniziativa e il piano economico finanziario delle spese, descritte per tipologia e importo, ritenute necessarie per conseguire maggiore efficacia nella gestione della funzione fondamentale. Spese non coerenti con il progetto o già finanziate, sono escluse dal contributo;
- e) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che il conferimento della nuova funzione fondamentale riguarda tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni (integralità soggettiva e oggettiva);
- f) attestazione a firma del Presidente dell'Unione che l'ente e i Comuni associati non hanno adottato delibere per avviare le procedure di scioglimento.



c11660a4



Per le Unioni montane:

- a) deliberazioni consiliari dei Comuni di conferimento all'Unione Montana della funzione fondamentale da gestire in forma associata, per un periodo non inferiore a cinque anni dalle quali risultino dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente il conferimento integrale della funzione fondamentale;
- b) deliberazione di accettazione e attivazione della funzione da parte del competente organo dell'Unione Montana dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune delegante e le relative modalità organizzative;
- c) deliberazione del competente organo dell'Unione montana di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese per l'attivazione della funzione fondamentale, dal quale si possano evincere dettagliatamente e con chiarezza le diverse voci di spesa preventivate e i relativi importi con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;
- d) copia della convenzione sottoscritta digitalmente tra i Comuni e l'Unione Montana per l'esercizio associato della funzione fondamentale dalla quale risultino con chiarezza i servizi svolti per conto del Comune delegante e le relative modalità organizzative, la data di attivazione e la regolazione dei rapporti finanziari, inclusa la disciplina dello scioglimento anticipato del rapporto associativo;
- e) nel caso di miglioramento dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali già delegate dai Comuni di appartenenza, le deliberazioni consiliari dei Comuni di approvazione della proroga della convenzione per almeno cinque anni e copia di quest'ultima sottoscritta digitalmente tra i Comuni e l'Unione Montana; deliberazione del competente organo dell'Unione Montana di accettazione della proroga e di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese preventivate, analiticamente descritte, per il potenziamento della gestione associata;
- f) in caso di modifica della forma associativa per adesione di nuovo Comune la deliberazione del competente organo dell'Unione Montana di accettazione di ampliamento e di modifica dello Statuto dell'Ente, la deliberazione di adesione del nuovo Comune all'Unione Montana e contestuale approvazione dello Statuto e conferimento delle funzioni/servizi comunali previsti nello stesso; deliberazione del competente organo dell'Unione Montana di approvazione del piano economico-finanziario relativo alle spese preventivate, analiticamente descritte, per la gestione associata delle funzioni/servizi conferiti dal nuovo Comune.

Per le Convenzioni:

- a) deliberazioni consiliari di ciascun comune costituente la forma associativa, con le quali viene approvata, per un periodo non inferiore a cinque anni, la convenzione per l'esercizio della funzione fondamentale, **con indicazione dell'ente capofila/delegato**, delle relative modalità organizzative con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti partecipanti all'accordo, ai reciproci obblighi e garanzie e di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 18/2012 e la data di attivazione della gestione associata. La deliberazione di consiglio comunale di conferimento della funzione fondamentale dovrà indicare dettagliatamente tutti i servizi che compongono la stessa così da rendere evidente l'esercizio integrale della funzione fondamentale. Tali deliberazioni dovranno avere contenuti concreti ed immediatamente attuabili, senza riserve o rinvii e non condizionate all'erogazione del beneficio regionale, né riconsiderazioni o previsioni di modifiche essenziali delle volontà iniziali espresse in forma generica e da cui risulti evidente l'attivazione della gestione associata non oltre il **30.09.2021**;
- b) copia della convenzione sottoscritta digitalmente dagli Enti partecipanti alla forma associativa;
- c) deliberazione del competente organo dei comuni convenzionati di approvazione di un quadro economico finanziario dal quale si evincano con chiarezza le varie tipologie di spese preventivate, analiticamente indicate, necessarie per l'attivazione e l'esercizio della funzione fondamentale, con indicazione dei mezzi finanziari per darvi copertura;



c11660a4



- d) attestazione a firma del rappresentante legale dei singoli Comuni che la funzione fondamentale è stata integralmente conferita alla forma associativa, che non residuano attività e compiti riferibili alla funzione trasferita in capo ai singoli Comuni.

Tutti gli atti deliberativi indicati al punto 5 del presente allegato devono essere assunti dai competenti organi di tutti gli enti associati, nel periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2021 a pena di inammissibilità. Nel caso di atti deliberativi assunti precedentemente al 01.10.2020, potranno essere considerati ammissibili ai fini del contributo, solo qualora gli stessi atti prevedano espressamente la decorrenza dell'attivazione delle funzioni fondamentali nel periodo dal 01.10.2020 al 30.09.2021. Non saranno ritenute ammissibili le spese il cui atto di impegno sia antecedente alla data di assunzione degli atti deliberativi suindicati.

6. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L'assegnazione e l'erogazione del contributo sarà disposta con successivo decreto del Direttore della struttura regionale competente nella misura calcolata sulla base dei criteri sopra riportati, fermo restando l'obbligo per gli enti beneficiari di produrre entro il termine del 30 giugno 2022, la seguente documentazione giustificativa:

- documentazione comprovante l'effettuazione delle spese di primo impianto, di riorganizzazione, di ampliamento delle funzioni e servizi ammessi a contributo (determine di impegno e liquidazione della spesa, fatture e mandati di liquidazione)

Il direttore regionale competente può, su richiesta motivata a firma del legale rappresentante dell'ente beneficiario (Sindaco o Presidente), concedere proroga del suindicato termine, per un periodo **non superiore a 6 mesi**.

Sarà cura della Struttura regionale competente in materia di Enti locali monitorare la realizzazione delle richieste finanziate, precisando che la mancata, tardiva od insufficiente presentazione della suddetta documentazione comporterà la richiesta di restituzione del contributo assegnato e, in ogni caso, sarà valutata quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti. Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. Spese non previste nel piano economico finanziario ammesso o non preventivamente autorizzate sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata.

I contributi saranno assegnati fino alla concorrenza delle risorse disponibili, con le priorità previste al precedente punto 4, seguendo l'ordine di presentazione delle domande. Nel caso in cui lo stanziamento regionale residuo non fosse in grado di soddisfare integralmente una richiesta, il contributo verrà assegnato nella misura pari alla disponibilità residua.

Le eventuali modifiche sui dati istituzionali o di ogni altro aspetto organizzativo afferente alla forma associativa devono essere comunicate alla Direzione Enti Locali e Servizi elettorali. In caso di modifiche del piano economico finanziario delle spese oggetto di contributo, anche di tipo compensativo, o per l'utilizzo di economie di spesa conseguite in corso di realizzazione, è comunque necessaria l'autorizzazione del direttore della struttura regionale competente, previa richiesta da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, a condizione che le stesse siano funzionali e rispondano alle stesse finalità del contributo assegnato.

Nel caso di scioglimento della forma associativa o nel caso di recesso da parte di un Ente associato, per qualsivoglia motivo dipendente dalle parti, prima del termine di anni cinque dall'assegnazione, dovrà essere restituita alla Regione una quota parte del contributo erogato, in proporzione al tempo mancante all'intero periodo di cinque anni e al numero di abitanti dell'ente uscente. Il mancato rispetto di tale condizione sarà valutato quale motivo di esclusione da futuri finanziamenti.



c11660a4

